

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [OMISSIS], [OMISSIS] del Foro di Lamezia Terme rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] come da procura speciale agli atti, avverso la decisione n. 31/24 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto di Catanzaro dep. in data 8.11.2024, notificata a mezzo pec in data 25.11.2021, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

Il ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paola Carello svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [OMISSIS] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

Violazione degli articoli 9 e 64 del codice deontologico forense "perché in qualità di conduttore detentore dell'immobile sito in Lamezia Terme di proprietà dell'avvocato [OMISSIS] ha ommesso di pagare i canoni di locazione dal mese di giugno 2016 a dicembre 2018, data dell'effettivo rilascio;

perché in qualità di conduttore dell'immobile sito in Lamezia Terme di proprietà di [OMISSIS] ha ommesso di rilasciare l'appartamento dopo la convalida dello sfratto per morosità e fino all'esecuzione forzata dello stesso;

perché in qualità di conduttore dell'immobile sito in Lamezia Terme di proprietà dell'avvocato [OMISSIS] ha ommesso di corrispondere le somme ingiunte subendo così un'espropriazione presso terzi". Fatti commessi in Lamezia Terme dal mese di giugno 2016 al 4 dicembre 2018.

La vicenda trae origine da un esposto del 18.10.2018 all'Ordine di Lamezia Terme - successivamente integrato in data 18.03.2019 - presentato dalla proprietaria di un immobile sito in Lamezia Terme, concesso in locazione all'Avv. [OMISSIS] nell'agosto 2014 per uso attività professionale, per un periodo di anni 6 e canone mensile di euro 350,00.

Nel primo esposto veniva segnalato che l'Avv. [OMISSIS] non aveva provveduto, per il periodo compreso tra giugno 2016 e ottobre 2018, all'integrale pagamento dei canoni di locazione e dei contributi condominiali, effettuando soltanto versamenti sporadici e parziali; che erano rimasti disattesi i continui inviti al pagamento formulati dall'esponente, il quale, con pec del 6 aprile 2018, aveva richiesto il versamento del complessivo importo di euro 4.550,00 per canoni da giugno 2016 a febbraio 2018; che quindi era stata promossa azione di sfratto per morosità innanzi dal Tribunale di Lamezia ed era intervenuto in data 30 agosto 2018 provvedimento di convalida dello sfratto con ordine di rilascio dell'immobile per la data del 30 ottobre 2018; che il Tribunale aveva anche ingiunto, in via immediatamente esecutiva, il pagamento della complessiva somma di 6.650,00 per canoni di locazione per il periodo giugno 2016-agosto 2018, oltre i successivi canoni fino alla data di rilascio dell'immobile, gli interessi e le spese del procedimento d'intimazione. Aggiungeva l'esponente che in data 18-29 settembre 2018 aveva dovuto notificare l'atto di sfratto convalidato unitamente agli atti di precetto per il rilascio del bene e per il pagamento degli importi ingiunti; che in data 5 ottobre 2018 aveva ricevuto una convocazione per il successivo giorno 16 dinanzi a un organismo

di conciliazione per il tentativo richiesto dall'avvocato [OMISSIS], che contestava lo sfratto e chiedeva la risoluzione del contratto.

Con successivo atto del 18 marzo 2019, la stessa esponente informava il Consiglio dell'Ordine di aver dovuto eseguire il rilascio del bene a mezzo ufficiale giudiziario in data 4 dicembre 2018; inoltre, in difetto del pagamento dell'importo precettato, aveva fatto eseguire il pignoramento presso tre istituti di credito e che con ordinanza del gennaio 2019 aveva ottenuto l'assegnazione del complessivo importo di euro 10.919,62. Comunicava pure di avere appreso che l'avvocato risultava gravato anche da un'esposizione debitoria verso l'Erario, pari a € 38.459,75, per cartelle esattoriali non onorate, oggetto di procedure di riscossione e successiva rateizzazione.

Trasmessi gli atti dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Catanzaro (di seguito per brevità CDD), veniva aperto il procedimento disciplinare e con delibera del 17 maggio 2023 erano formulati i capi di incolpazione di cui sopra.

Ricevuta la comunicazione della delibera, l'avv. [OMISSIS] depositava memorie difensive, contestando gli addebiti. In particolare, deduceva di aver proposto opposizione tardiva allo sfratto con domanda riconvenzionale, sostenendo di aver sospeso i pagamenti dei canoni in compensazione con spese sostenute per lavori e migliorie apportate sull'immobile, e che tale giudizio era ancora pendente davanti al Tribunale di Lamezia Terme; inoltre aveva offerto la riconsegna delle chiavi dell'immobile, non accettata dalla locatrice, sicchè si era visto costretto a rilasciare il bene solo in sede esecutiva; infine rilevava l'erroneità dell'azione esecutiva promossa da Equitalia nei propri confronti, sostenendo di aver avviato procedure di rateizzazione e rottamazione dei debiti fiscali.

All'esito dell'istruttoria, il CDD, con decisione del 27 settembre 2024, riteneva provati i fatti contestati e configurava il comportamento dell'avv. [OMISSIS] come violazione dei doveri di probità, dignità e decoro per essere stato reiteratamente oMESSO il pagamento di somme dovute, nonostante la natura pacifica e documentata del debito; quindi, dichiarava l'iscritto responsabile della violazione dei doveri di cui agli artt. 9 e 64 c.d.f. ed infliggeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

Avverso la decisione l'iscritto propone impugnazione articolando tre motivi.

Con il primo, deduce la nullità della decisione del CDD di Catanzaro per violazione del principio di correlazione tra addebito contestato e provvedimento sanzionatorio.

Secondo il ricorrente, il capo di incolpazione approvato con delibera del 17.05.2023 riguardava esclusivamente l'omesso pagamento dei canoni e la mancata restituzione dell'immobile, mentre nella decisione la Sezione disciplinare ha fatto espresso riferimento

anche alla posizione debitoria dell'incolpato verso l'Erario, valorizzandola come indice della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro.

Il secondo motivo, relativo all'omesso pagamento dei canoni di locazione, attiene al piano fattuale dell'adempimento delle obbligazioni economiche e della loro idoneità a riflettersi sul prestigio e sul decoro professionale dell'avvocato.

Secondo il ricorrente, il mancato pagamento non potrebbe automaticamente integrare illecito disciplinare, laddove la condotta risulti giustificata da circostanze concrete e non avendo il CDD adeguatamente considerato l'elemento soggettivo di volontarietà e consapevolezza richiesto per la responsabilità disciplinare.

Con il terzo motivo, relativo ai debiti erariali, il ricorrente ribadisce che la relativa esposizione non era stata oggetto di formale contestazione e che, in ogni caso, essa risultava regolata mediante rateizzazioni e procedure di definizione agevolata, regolarmente onorate. L'omesso pagamento originario non sarebbe dunque indice di indegnità, trattandosi di una situazione in via di regolarizzazione e comunque riconducibile alla sfera personale, priva di riflessi sulla correttezza dell'esercizio professionale. Per il ricorrente la responsabilità disciplinare dell'avvocato non deriva automaticamente da meri inadempimenti economici, ma necessita del concorso sia di gravità oggettiva (l'inadempimento deve essere tale da incidere sul prestigio e sulla credibilità della professione, superando la soglia di una fisiologica difficoltà economica o di una controversia contrattuale), che di volontarietà soggettiva (l'avvocato deve essersi scientemente e colpevolmente sottratto all'adempimento, senza giustificazioni plausibili e senza intraprendere alcuna condotta di regolarizzazione).

Il ricorrente conclude chiedendo al Consiglio Nazionale di pronunciare la nullità della decisione per difetto di corrispondenza tra contestato e pronuncia disciplinare; in subordine, di disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di corrispondenza tra "contestato" e "pronunziato", è infondato.

Sostiene il ricorrente che la decisione sarebbe nulla poiché, mentre nei capi di incolpazione sono contestati solo l'omesso pagamento dei canoni di locazione e la mancata restituzione dell'immobile, nella motivazione della decisione è fatto espresso riferimento anche alla posizione debitoria dell'incolpato verso l'Erario, valorizzata come indice della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro; pertanto, una circostanza estranea alle contestazioni disciplinari sarebbe andata ad incidere sul giudizio di responsabilità e sulla quantificazione della sanzione, con una indubbia e grave compromissione del diritto di difesa dell'incolpato.

Sulla questione si osserva che molte decisioni del Consiglio Nazionale ribadiscono come nel procedimento disciplinare sia imprescindibile il rispetto del principio di correlazione tra l'addebito disciplinare contestato e la decisione finale, necessario a garantire l'effettività del contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa.

La violazione del principio, tuttavia, si configura nel caso in cui vi sia una radicale trasformazione degli elementi essenziali del fatto contestato, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'addebito e, di conseguenza, un reale pregiudizio per l'incolpato; non è sufficiente una mera difformità formale tra contestazione e decisione, ma è necessario valutare se vi sia stata un'effettiva lesione del diritto di difesa e la violazione deve essere esclusa quando, nel corso del procedimento, l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo nelle condizioni di difendersi efficacemente (sent. C.N.F. n. 280 del 28 giugno 2024).

Nel caso di specie, emerge dagli atti che la circostanza dell'esposizione debitoria dell'incolpato nei confronti dell'erario è stata effettivamente richiamata e discussa sia in sede dibattimentale che nella decisione finale, in quanto introdotta dallo stesso incolpato nelle proprie difese e nell'audizione del 4.9.2023 dinanzi il C.I. quando era già intervenuta l'approvazione dei capi di incolpazione (deliberazione del 17.5.2023).

È stato l'incolpato, infatti, a soffermarsi nelle proprie difese su una condotta, che, seppur dedotta nell'esposto, non era stata oggetto di alcuna contestazione da parte del CDD e che il giudice disciplinare ha esaminato nella decisione finale soltanto quale circostanza dedotta dalla difesa, ritenendola inidonea a scalfire la valutazione complessiva di responsabilità disciplinare per i fatti contestati di omesso pagamento dei canoni di locazione e di mancata restituzione del bene locato.

Il CDD non ha, dunque, giudicato sulla sussistenza del debito con Equitalia SpA e sul suo disvalore, ma ha solo ritenuto che la circostanza difensiva delle pendenze con Equitalia SpA, pur potendo provare la momentanea difficoltà economica dell'incolpato, comunque non era da considerarsi rilevante per escludere la responsabilità disciplinare derivante dalle condotte di cui ai capi di incolpazione.

Il giudice disciplinare ha ritenuto, correttamente, che il dovere di pagare puntualmente i propri debiti deve superare anche le eventuali difficoltà economiche, a tutela dell'affidamento dei terzi nella capacità di un avvocato di far fronte ai propri impegni.

Pertanto, pur rinvenendosi nella motivazione del CDD il riferimento alla circostanza della posizione debitoria con Equitalia SpA dedotta dalla difesa, il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia esente da violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, parimenti, del diritto di difesa dell'incolpato.

2. Il ricorrente censura la decisione del CDD sotto due ulteriori profili che, relativi rispettivamente ai canoni di locazione ed alla posizione debitoria verso l'Erario, attengono entrambi, pur con peculiarità proprie, al piano fattuale dell'adempimento delle obbligazioni economiche e della loro idoneità a riflettersi sul prestigio e sul decoro professionale dell'avvocato.

Le doglianze vanno disattese per le ragioni che seguono.

Dall'istruttoria svolta innanzi il CDD emerge che il ricorrente, dal giugno 2016 al dicembre 2018, ha omesso sia di pagare i canoni di locazione di un immobile occupato per uso professionale dal luglio 2014, sia di rilasciare il bene dopo la convalida dello sfratto per morosità e fino all'esecuzione forzata, sia di corrispondere le somme ingiunte così da subire un'espropriazione di crediti presso terzi.

Circostanze provate documentalmente e che, come evidenziato nella decisione impugnata, non sono mai state negate dall'incolpato, il quale ha soltanto dedotto di avere sospeso il pagamento dei canoni per compensarli con somme versate in esubero in forza del contratto intercorso.

Come si legge nella decisione impugnata, l'incolpato di è difeso deducendo e documentando di aver promosso due giudizi civili, uno di opposizione tardiva alla convalida di sfratto e l'altro di risoluzione del contratto di locazione per responsabilità precontrattuale e contrattuale della locatrice. Giudizi che, nonostante una morosità iniziata nel giugno 2016 e contestata già ad aprile 2018, risultano essere stati incardinati dal ricorrente soltanto dopo la notifica del provvedimento di convalida dello sfratto e dei due precetti di rilascio del bene e pagamento dei canoni avvenuta nel settembre 2018.

Essendo i giudizi (riuniti) ancora pendenti innanzi il Tribunale di Lametia Terme al momento della decisione disciplinare, i fatti in essi dedotti non sono stati considerati dal CDD idonei a neutralizzare la rilevanza disciplinare della protratta morosità.

La mancata corresponsione dei canoni di locazione, pur a fronte delle opposizioni giudiziali e delle richieste di compensazione prospettate dal ricorrente, è stata comunque valutata dal CDD come condotta illecita, dal momento che assume rilievo non è tanto l'esito della lite civile, quanto la durata dell'inadempimento e l'assoggettamento a procedure coattive, circostanze che incidono sull'immagine del professionista.

Non è allora condivisibile l'assunto secondo cui il CDD non avrebbe valutato le ragioni addotte dal ricorrente per giustificare i comportamenti di cui ai capi di incolpazione.

Invero, il CDD dopo avere compiutamente ricostruito i fatti intercorsi tra il giugno 2016 e il dicembre 2018 (è del gennaio 2019 l'assegnazione del G.E. alla creditrice delle somme pignorate presso i terzi in danno dell'avvocato), ha correttamente ritenuto sussistente la

responsabilità disciplinare dell'incolpato, poiché commette illecito disciplinare il professionista che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni verso i terzi, indipendentemente dalla natura del debito; tanto più grave è la condotta quando, come nel caso di specie, vi siano ingiunzioni che confermino l'inadempimento, o atti di precetto, procedure di sfratto, esecuzioni mobiliari presso terzi, assegnazioni di somme dal G.E., tutte circostanze che compromettono la reputazione non solo del singolo professionista ma di ogni appartenente alla classe forense.

Invero, gli obblighi dell'avvocato di mantenere condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell'esercizio strettamente professionale, e di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, anche se estranee all'esercizio della professione, non trovano fondamento solo negli articoli 9 e 64 del codice deontologico forense, ma nella stessa legge n. 247/12, che nel suo articolo 3 al comma II impone che la professione forense sia esercitata *con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*, mentre al comma III prevede che *il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti*.

Infondate restano le deduzioni del ricorrente secondo cui la condotta inadempiente assume rilievo deontologico solo ove sussistano la volontarietà soggettiva, intesa come colpevolmente sottrazione all'adempimento, senza giustificazioni plausibili, e la gravità oggettiva, intesa quest'ultima come effettiva incidenza sul prestigio e sulla credibilità della professione.

Sotto il profilo soggettivo, al fine di integrare l'illecito disciplinare è sufficiente l'elemento psicologico della *suitas* della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare è richiesta solo la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.

Sotto il profilo oggettivo, va osservato che nel caso di specie le obbligazioni non adempiute dal ricorrente rientrano nell'ambito del comma I dell'art. 64 c.d.f., risultando dal contratto in atti del 31.7.2014 che il bene era locato per lo svolgimento di attività professionale. Sussistendo l'ipotesi di inadempimento di obbligazioni assunte nell'esercizio della professione, nel caso del ricorrente l'illecito deontologico è configurabile senza necessità di alcuna valutazione in ordine alla modalità o gravità della condotta posta in essere e senza che siano neppure richieste la compromissione della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi.

Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla situazione debitoria nei confronti dell'erario, avviata a regolarizzazione attraverso rateizzazioni e definizioni agevolate, come si è già rilevato, essa è stata valutata da parte del CDD come elemento da cui desumere la difficoltà economica in cui versava il ricorrente; tuttavia, non può attribuirsi rilievo scriminante alle difficoltà economiche personali, che la giurisprudenza considera irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.

L'asserito stato di bisogno non esclude la rilevanza deontologica, né attenua la sanzione per l'inadempimento delle obbligazioni, potendo al più rilevare ai fini della graduazione della misura irrogata in concreto, qualora la difficoltà economica non sia riconducibile a responsabilità dello stesso iscritto (cfr, sent C,N.F. n. 57/2025).

Anche il terzo motivo di ricorso va, ritenuto non fondato, con conseguente conferma della sussistenza della responsabilità disciplinare riconosciuta nella decisione impugnata e della sanzione di tre mesi di sospensione irrogata in applicazione dei criteri di cui agli artt.21 e 22 c.d.f. e non oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .25 febbraio 2026

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

